

## **Disegno di legge recante**

### **“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”**

#### **Articolo 1**

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell’aria.

2. Nella giornata di cui al comma 1, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, d’intesa con il Ministero della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell’ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell’equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l’educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell’ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata nazionale degli alberi è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In ogni caso, in occasione della celebrazione della Giornata nazionale degli alberi le istituzioni scolastiche curano in collaborazione con le autorità comunali la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d’intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell’ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 è abrogato.

#### **Articolo 2**

1. Al fine di assicurare l’effettivo rispetto dell’obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, al comma 1 le parole: “entro dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta giorni”, e il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Entro il termine di cui al comma 1, l’ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa il luogo esatto dove l’albero è stato piantato alla persona che ha effettuato la registrazione anagrafica.”;

b) dopo l’articolo 3 della medesima legge è inserito il seguente: «Articolo 3-bis. - 1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione ciascun comune

provvede a censire e classificare gli alberi piantati nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboricolo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane rispettivamente al principio e al termine della consiliatura. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del sindaco dal mandato, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma.».

### **Articolo 3**

1. Allo scopo di favorire l'ampliamento degli spazi di verde urbano ad iniziativa e con oneri a carico dei privati, all'articolo 49 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunte le parole: «h) le occupazioni con aiuole adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi;».

### **Articolo 4**

1. All'articolo 43, secondo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si considerano iniziative di cui al comma 1 quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di Co2 dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle città. Nei casi di cui al precedente periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'Interno. »

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge, allo scopo di incentivare lo sviluppo degli spazi di verde urbano, interviene ad introdurre alcune disposizioni innovative in materia di iniziative di promozione e divulgazione della conoscenza dei temi del patrimonio arboreo e della sostenibilità ambientale, nonché a modificare alcune disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 in materia di TOSAP (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), e, infine, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di contratti di sponsorizzazione della pubblica amministrazione.

E' noto che ciascun albero fornisce inestimabili «ecoservizi»: depurazione contro l'inquinamento, aria, ombra, frescura, varietà estetico-paesaggistica, e altro ancora. In particolare, è stato calcolato che un singolo albero è in grado di fornire abbastanza ossigeno per 10 persone e di assorbire, a seconda delle dimensioni, da 7 a 12 kg. di emissioni di CO<sub>2</sub> all'anno. Inoltre, gli alberi riducono l'inquinamento acustico e possono farci risparmiare sino al 10 % del consumo energetico.

Nella prospettiva di divulgazione della conoscenza dei temi della sostenibilità ambientale e di incentivo delle azioni volte ad arricchire il patrimonio naturale, il presente disegno di legge si propone in primo luogo di recuperare e rinvigorire la tradizione di festeggiare la "Festa degli alberi", festeggiata per la prima volta come "Arbor Day" in Nebraska (USA) il 10 aprile 1872, con una piantagione di alberi, nello stesso anno in cui venne istituito il primo parco naturale del mondo (quello di Yellowstone). Si tratta di una tradizione millenaria, essendo ben noto che greci, romani e altri popoli avevano

particolari riti e giorni dedicati al culto e alla piantagione degli alberi. In Italia la "Festa degli alberi" è stata istituita alla fine dell'Ottocento da Guido Baccelli, e tenuta per la prima volta nel 1898, proprio il 21 novembre.

Il presente disegno di legge intende recuperare e rilanciare il significato di questa tradizione, come momento non soltanto simbolico ma di evidente valenza strategica nella misura in cui riesca anche ad intercettare e stimolare l'interesse e la consapevolezza dei più giovani sui temi della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, orientandoli verso scelte sostenibili. Anche la «Giornata nazionale degli alberi», dunque, rappresenta una misura che va ad inserirsi nel più ampio quadro delle azioni intraprese al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, con l'essenziale coinvolgimento delle nuove generazioni, il raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell'aria.

L'istituzionalizzazione per legge di una giornata di "piantumazione", che fra l'altro, come accennato, favorisce l'attuazione degli accordi internazionali in materia ambientale, in particolare nel quadro delle politiche di riduzione dell'inquinamento, è apparsa per vero necessaria per superare quelle criticità normative (estrema genericità della norma istitutiva del 1923, unitamente al carattere di mero stimolo di iniziative volontarie degli istituti scolastici, con copertura finanziaria imprecisata, del decreto interministeriale del 2000) che hanno fatto cadere progressivamente in desuetudine la Festa degli alberi, al netto di singole meritorie iniziative.

Ogni anno la Giornata nazionale degli alberi sarà intitolata e dedicata ad un tema specifico di rilevante valore etico, culturale e sociale.

Quanto al secondo intervento, la legge 29 gennaio 1992, n. 113, com'è noto, prevede da quasi vent'anni l'obbligo in capo ai comuni di porre a dimora

un albero entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente.

Il problema è che la norma contenuta nella legge n. 113 del 1992 risulta esser rimasta sino ad oggi, in larghissima parte, lettera morta, anche per la mancata previsione di qualsiasi misura sanzionatoria o anche di semplice incentivazione alla tenuta di comportamenti conformi.

Lo scopo del presente disegno di legge è quello di dare finalmente effettività all'obbligo imposto dalla legge n. 113, riducendo i termini per la piantumazione da dodici mesi a trenta giorni, in modo da innestare nelle amministrazioni comportamenti di adeguamento regolare e quotidiano alle disposizioni della legge n. 113, ed al contempo creando i presupposti affinché gli amministrati possano conoscere se e in che misura, in ciascuna consiliatura, quest'obbligo sia stato rispettato dagli amministratori di ciascun comune, attraverso l'introduzione del bilancio arboricolo del comune. In tal modo, si intende elevare il giudizio dei cittadini sul grado di adempimento raggiunto dagli amministratori uscenti a fattore di influenza nelle scelte degli elettori, in sede di rinnovo del consiglio comunale. Allo scopo, è previsto un censimento del patrimonio arboreo presente nelle aree urbane.

Il terzo intervento previsto si inserisce in un percorso, destinato auspicabilmente ad assumere carattere più ampio ed organico, finalizzato ad orientare la fiscalità in senso ambientale e, dunque, a sfruttare le potenzialità della leva tributaria nell'ambito delle più moderne politiche di salvaguardia dell'ambiente.

In particolare, l'obiettivo è quello di incentivare la destinazione ad aiuole, e quindi a spazi di verde urbano, delle aree adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi introducendo l'esenzione dalla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui all'art. 38 e ss. del d. lgs. n. 507 del 1993, per le occupazioni di aree di suolo pubblico adibite da parte di pubblici esercizi (stazioni ferroviarie, aeroporti, supermercati e ipermercati, stabilimenti

balneari, punti vendita di commercio al dettaglio, etc.). L'intervento appare quanto mai opportuno anche alla luce di recenti sentenze della Corte di Cassazione, sezione tributaria, che hanno stabilito l'obbligo di pagamento della Tosap non soltanto sugli spazi occupati dalla struttura commerciale e su quelli "necessari per manovre e viabilità", ma anche sulle aiuole. Con il disegno di legge proposto, quindi, si vuole evitare che l'obbligo tributario produca l'effetto di disincentivare la sinergia fra sistema produttivo e ambiente, specie nelle aree urbane. Prevedendo, infatti, un incentivo sotto forma di esenzione tributaria, si favorisce la creazione di spazi verdi sul territorio, per iniziativa volontaria delle imprese e con oneri a loro carico.

Infine, con la medesima finalità di incentivo dei comportamenti caratterizzati da sostenibilità ambientale, si interviene sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione stipulati dalla pubblica amministrazione con soggetti privati, di cui all'articolo 43, legge 27 dicembre 1997, n. 449, specificando che nella categoria delle iniziative ivi previste devono essere ricomprese quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di Co2 dall'atmosfera attraverso la piantumazione nelle aree urbane di alberi.

In particolare, quanto al contenuto dei singoli articoli, si illustra quanto segue.

**L'articolo 1** istituisce, nel giorno 21 novembre, la "Giornata nazionale degli alberi". Quest'ultima si sostituisce alla "Festa degli alberi" di cui all'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il quale viene di conseguenza abrogato. La finalità di tale istituzione consiste nel perseguire, tramite la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, nonché la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell'aria.

Nella giornata in questione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può realizzare, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, volte a promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra la comunità umana e l'ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché a stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità. Si stabilisce inoltre che ogni anno la Giornata nazionale degli alberi sia intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale.

Tali iniziative sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si prevede poi che, in occasione della celebrazione della Giornata degli alberi, le istituzioni scolastiche curino, in collaborazione con le autorità comunali, la messa a dimora di piantine di specie autoctone, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, in aree urbane individuate d'intesa con ciascun comune. L'attuazione della disposizione in esame è demandata ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 2 apporta al testo della legge n. 113 del 1992 le modifiche necessarie ad assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato.

La lettera a), in primo luogo, modifica il termine per la messa a dimora dell'albero, abbreviandolo da dodici mesi a trenta giorni decorrenti dalla registrazione anagrafica del neonato residente. In secondo luogo, modifica il secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 113, stabilendo che, entro il medesimo termine di trenta giorni, l'ufficio anagrafico comunale fornisca alla

persona che ha effettuato la registrazione anagrafica informazioni dettagliate circa il luogo esatto in cui l'albero è stato piantato.

La lettera b) inserisce una nuova disposizione che si colloca tra l'articolo 3 e l'articolo 4 della legge n. 113.

L'art. 3-bis, così introdotto, impone ai comuni di provvedere al censimento e alla classificazione degli alberi piantati nel rispettivo territorio in aree urbane di proprietà pubblica, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame.

Allo scopo di facilitare la valutazione da parte del cittadino dell'operato del sindaco e di collegare questa valutazione alla decisione elettorale, si stabilisce che due mesi prima della scadenza naturale del mandato il sindaco, o l'autorità subentrata in caso di cessazione anticipata del mandato stesso, debba rendere noto il bilancio arboricolo del comune, indicando il rapporto fra il numero di alberi piantati in aree urbane al principio e al termine della consiliatura.

**L'articolo 3** aggiunge al testo dell'articolo 49 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 la lettera h), recante un'ulteriore ipotesi di esenzione dal pagamento della Tosap relativa alle occupazioni con aiuole adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi.

Infine, **l'articolo 4** del presente disegno di legge inserisce un nuovo periodo nel comma secondo dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'art. 43 prevede, al primo comma, che, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possano stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Il primo periodo del secondo comma specifica che le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono



comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Dopo questa disposizione, il presente disegno di legge ne inserisce una volta a far rientrare nell'ambito di tali iniziative quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle città. La gamma della attività sponsorizzabili comprende una molteplicità di iniziative, quali, ad esempio, interventi di forestazione urbana, adozione di un'area per un periodo di tempo al fine di provvedere alla sua valorizzazione, manutenzione di aree verdi, versamento di somme di denaro da destinare alle predette attività.

Il secondo comma dell'art. 4 precisa poi che, in tali ipotesi, il comune possa inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti devono essere definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame.

**ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)**  
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

*Amministrazioni proponenti:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

*Titolo:* Schema di disegno di legge recante ""Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani""

*Indicazione del referente di amministrazione concertante:*

Cons. Massimiliano Atelli - Capo UL MATTM

## **PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento normativo è volto a sostenere lo sviluppo degli spazi di verde urbano, rendendo in tal modo efficace l'intervento di riduzione della CO<sub>2</sub> presente in atmosfera con un duplice effetto. Per un verso si interviene su di un aspetto della gestione del territorio idoneo a perseguire gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni inquinanti e pertanto di ottemperare agli obblighi assunti nelle relative sedi istituzionali, oltre che rafforzare il patrimonio arboreo con immediati effetti positivi sull'assetto idrogeologico del territorio. Per altro verso si rende effettivo un meccanismo di sensibilizzazione sociale e di divulgazione del ruolo delle aree verdi nei centri urbani in ottica di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Quanto precede è del tutto coerente con il programma di governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo vigente è costituito dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla L. 29 gennaio 1992, n. 113, sul d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento incide sul R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sulla L. 29 gennaio 1992, n. 113, sul d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sulla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia. L'unico aspetto su cui la giurisprudenza ha avuto modo di recente di esprimersi riguarda l'applicabilità della TOSAP alle aiuole poste all'interno delle aree di servizio e distribuzione di carburante, con riferimento alla quale la Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire in senso affermativo sul presupposto della mancanza di una espressa fattispecie derogatoria.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*  
Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.
- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*  
Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.
- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*  
Non si hanno indicazioni al riguardo.

### **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*  
Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.
- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*  
Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.
- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*  
Si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre modificazioni al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sulla L. 29 gennaio 1992, n. 113, sul d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sulla legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*  
Il provvedimento dispone l'abrogazione espressa dell'art. 104 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il testo proposto prevede l'adozione di un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che stabilisca le modalità per la messa a dimora presso aree pubbliche di specie vegetali autoctone da parte delle istituzioni scolastiche.

Si prevede che i Comuni adottino entro 180 giorni un atto di censimento degli alberi piantati nell'ambito del rispettivo territorio. Il testo contiene inoltre la previsione dell'adozione di un decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di definizione della tipologia e caratteristiche dei documenti istituzionali contenenti riferimenti al soggetto sponsor delle iniziative ivi previste.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati, onde valutare l'opportunità dell'intervento, i dati statistici pubblicamente disponibili in tema di bilancio demografico dei nuovi nati negli anni 2006-2009.

**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**  
(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

**SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

*A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

Il quadro normativo vigente è costituito dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla L. 29 gennaio 1992, n. 113, dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 nonché dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'intervento introduce disposizioni innovative in materia di iniziative di promozione e divulgazione della conoscenza dei temi del patrimonio arboreo e della sostenibilità ambientale, nonché a modificare alcune disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 in materia di TOSAP (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), e, infine, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di contratti di sponsorizzazione della pubblica amministrazione.

*B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

La vigente situazione normativa non garantisce l'effettività della previsione della Festa degli Alberi contenuta nel R.D. del 1923 né del meccanismo di messa a dimora di un albero per ogni neonato, come dimostra la mancanza di tale pratica da parte delle amministrazioni locali. Il meccanismo previsto dal testo proposto struttura invece un meccanismo cogente di incentivazione del ruolo della piantumazione e del patrimonio arboreo sul territorio.

*C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di sensibilizzare la società sull'importanza del servizio naturale reso dal patrimonio arboreo e di incentivare le pratiche ecocompatibili relative alle aree verdi urbane.

*D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Gli obiettivi di medio periodo che il presente provvedimento consente di realizzare consistono nell'adozione ed entrata in vigore del meccanismo di messa a dimora di piante in corrispondenza con la nascita di ogni neonato. Gli obiettivi di lungo periodo sono rappresentati dalla sensibilizzazione dei cittadini all'importanza del servizio naturale reso dalle piante per la qualità dell'aria e del territorio, e dall'incentivazione alla realizzazione di spazi verdi urbani.

E) *Soggetti destinatari dell'intervento regolatorio.*

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, Comuni, Istituzioni scolastiche, Operatori economici soggetti alla TOSAP.

## **SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i soggetti interessati.

## **SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO**

L'opzione di non intervento è stata valutata ma scartata in ragione della mancanza nell'ordinamento di un efficace strumento giuridico di incentivazione e tutela del verde pubblico.

## **SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

## **SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

L'opzione regolatoria proposta rappresenta l'intervento meno invasivo a disposizione dello Stato per garantire lo sviluppo ecocompatibile del territorio urbano ed il perseguimento delle finalità di sensibilizzazione, incentivazione e divulgazione sul tema della riduzione delle emissioni nocive e dell'importanza del patrimonio arboreo nel sistema di regolazione climatica.

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*

Sono stati applicati gli ordinari strumenti di rilevazione statistica per la misurazione degli effetti.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

L'opzione risulta l'intervento meno invasivo a disposizione dello Stato per garantire lo sviluppo ecocompatibile del territorio urbano ed il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari.*

Il provvedimento prevede che i Comuni debbano comunicare il luogo delle messa a dimora dell'albero piantato in occasione di ciascuna nuova nascita. Si prevede inoltre che le

amministrazioni comunali pubblichino, al termine di ogni consiliatura, il bilancio arboricolo comunale avente i contenuti previsti all'art. 2.

*D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.*

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

*E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Gli effetti dell'intervento saranno condizionati dalla collaborazione effettiva che sarà data dalle Amministrazioni coinvolte agli esiti dei necessari coordinamenti richiesti per l'attuazione.

#### **SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

#### **SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio non si discosteranno, sotto il profilo istituzionale, da quelle vigenti in esecuzione delle attuali fonti giuridiche.

*A. Responsabili dell'attuazione*

L'attuazione coinvolge la responsabilità dei vari soggetti destinatari diretti della normativa.

*B. Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

Le modalità di informazione del pubblico saranno individuate nel quadro delle iniziative di cui all'art. 2.

*C. Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Si fa riferimento all'azione di monitoraggio generale da parte delle Amministrazioni coinvolte nel coordinamento degli interventi.

*D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.*



Anche sulla base del monitoraggio continuo e delle rilevazioni delle criticità che possono insorgere, potranno essere corrette periodicamente anche in sede amministrativa le modalità di intervento previste per le iniziative di cui all'art. 2.